Spettabile
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana n. 8
38122 Trento
(indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

Oggetto: Bando per l'affidamento di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultralarga nella provincia di Trento – **Precisazione della richiesta di chiarimenti n. 3 del 26.01.2016.**

Ci riferiamo alla Vs. risposta alla richiesta di chiarimenti n. 3 del 26.01.2016, pubblicata in data 26.02.2016 del seguente testuale contenuto

> *"Si chiede se nella presente procedura di gara sia possibile il ricorso al subappalto e, in caso di risposta affermativa, se quest'ultimo soggiace o meno alle regole di cui all'art. 118 c.c.p."*
> "Si precisa che né il bando né lo schema di convenzione prevedono il subappalto; viceversa il bando prevede che "In assenza di tali requisiti (ndr QUELLI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE), il Proponente dovrà specificare nella domanda che procederà all' affidamento dei servizi a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell'art. 32 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006".

In ragione della genericità con cui il quesito è stato formulato, che può aver indotto ad equivocarne il senso, si provvede alla seguente precisazione ed alla conseguenziale richiesta di chiarimenti integrativi.

Si premette che la scrivente non intende riferirsi alla possibilità per il concorrente di ricorrere al subappalto per integrare il possesso di requisiti essenziali di partecipazione altrimenti mancanti, bensì chiedere conferma della possibilità per un concorrente, singolo o riunito, autonomamente in possesso di tutti i requisiti partecipativi elencati alle pagg. 9-11 del Bando, di subaffidare parte delle prestazioni ad imprese terze nel rispetto dei limiti e delle formalità indicati dall'art. 118 ccp.

In effetti, considerato che:

(i) la previsione di un divieto generalizzato di subappalto contrasterebbe con la normativa, la giurisprudenza e la prassi formatasi in materia;
(ii) la direttiva comunitaria n. 18/2004 – nel considerando n. 32 – precisa che *per favorire l' accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto;*
(iii) coerentemente con il principio appena richiamato, nessuna norma di legge o di regolamento vigente nell'ordinamento autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad introdurre un divieto generalizzato di subappalto con riferimento ad una procedura di evidenza pubblica;
(iv) la stessa ANAC afferma che il subappalto per i contratti pubblici non può essere radicalmente vietato, nel rispetto della libertà economica e delle scelte imprenditoriali dei concorrenti (deliberazione n. 72/2007), specificando altresì che un simile divieto sarebbe giustificabile solo in presenza di *esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa, ovvero legate alla tipologia del servizio da affidare, (es. prestazioni intuitu personae), tali da essere "proporzionate al principio di massima par-*

tecipazione e al sacrificio della libertà imprenditoriale degli operatori economici che da essi consegue" (parere precontenzioso n. 60/2013); in altra occasione la stessa ANAC ha chiarito che l'introduzione di limiti al subappalto *dovrà essere debitamente motivata e rispettosa del principio di proporzionalità e dei suoi corollari: idoneità a raggiungere gli obiettivi dell'amministrazione e necessarietà rispetto ad altre misure che possano garantire gli stessi effetti con minor sacrificio della libertà imprenditoriale degli operatori economici* (parere sulla normativa n. 27/2011);

(vi) nel caso di specie, i lavori e/o servizi oggetto del contributo pubblico non sembrano presentare caratteristiche peculiari tali da giustificare un divieto generalizzato di forme di subaffidamento, connotandosi anzi il complessivo progetto di realizzazione della infrastruttura trasmissiva a banda larga per la essenzialità di attività specialistiche (es. servizi informatici, opere edili peculiari) che i concorrenti, pur in possesso dei requisiti minimi, potrebbero non essere in grado di eseguire direttamente dovendole necessariamente subaffidare a terzi,

si chiede di

- voler confermare la possibilità per il Proponente, singolo o riunito – che sia in possesso di tutti i requisiti di partecipazione imposti dal Bando - di subaffidare parte delle attività (lavori e servizi) ricomprese nel progetto di investimento;
- in caso affermativo, voler specificare se il subaffidamento sia soggetto alla disciplina contenuta nell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.

Distinti saluti.

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Infrastrutture e mobilità

Via Gazzoletti, 33 - 38122 Trento
Tel. 0461/497661 - Fax 0461497470
e-mail: dim@provincia.tn.it
dim@pec.provicia.tn.it

OGGETTO: Bando per l'affidamento di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultralarga nella provincia di Trento – Chiarimenti quesito di data 04/03/2016 – prot. 0113039.

Con riferimento alla nostra risposta in merito al quesito numero 3 di 26 gennaio 2016, si conferma, premettendo che il presente bando non riguarda una procedura d'appalto, quanto previsto dal medesimo a pag. 10 (***Paragrafo 2. Soggetti che possono presentare domanda di concessione del contributo***) e in particolare che "*Relativamente al requisito di cui alla lettera d), si precisa che il Proponente dovrà dimostrare il possesso di tale requisito attraverso la propria struttura di progettazione interna. In alternativa il Proponente potrà riunirsi in raggruppamento verticale con un progettista o società di progettazione in possesso del requisito suddetto come precisato di seguito.* ***In assenza di tali requisiti, il Proponente dovrà specificare nella domanda che procederà all'affidamento dei servizi a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell'art. 32, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006****.";*
e che
"Relativamente al requisito di cui alla lettera e), si precisa che il Proponente dovrà dimostrare il possesso di tale requisito attraverso la propria struttura. In alternativa il Proponente potrà riunirsi in raggruppamento verticale con una impresa in possesso del requisito suddetto, come precisato di seguito. ***In assenza di tali requisiti, il Proponente dovrà specificare nella domanda, che procederà all'affidamento dei lavori a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell'art. 32, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006.****"*
Qualora il proponente sia in possesso dei sopra citati requisiti **potrà** in sede di esecuzione affidare a terzi i suddetti lavori/servizi sempre nel rispetto **dell'art. 32, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006.**

Il Dirigente Generale
ing. Raffaele De Col

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs.82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).